

## STATUTO DEL CIRCOLO NAUTICO DEL SAVIO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

**Art.1)** - E' costituita l'associazione sportiva del "CIRCOLO NAUTICO DEL SAVIO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" - Suo emblema è una bandiera triangolare (guidone) a fondo bianco con bordi verdi, una croce al centro di colore rosso ed una "S" in basso di colore nero.

**Art. 2)** - La sede legale dell'Associazione è in Forlì, viale della Libertà n° 46 (Ginnasio Sportivo); la sede marina è ubicata in Comune di Ravenna, località Lido di Classe - Viale Caboto n° 98.

**Art.3)** - L'Associazione aderisce alla Federazione Italiana Vela e può aderire alla Federazione Italiana Motonautica, nonché ad Enti di ricreazione e di azione sociale.

Il Circolo è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, a carattere volontario e democratico. Non persegue finalità di lucro e si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli Statuti e ai Regolamenti della Federazione Italiana Vela e dell'Ente di promozione sportiva cui l'Associazione risulti affiliata; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.

**Art. 4)** - Lo scopo dell'Associazione è di favorire la navigazione a vela ed a motore, promuovere in campo dilettantistico lo sport della vela, anche attraverso "SCUOLE DI VELA" appositamente create per l'istruzione dei giovani, prestare ogni forma di assistenza nautica a soci e a terzi purché direttamente connessa al raggiungimento degli scopi del Circolo. Al fine di cui sopra il Circolo Nautico del Savio potrà allestire attracchi e ricoveri per imbarcazioni da diporto, fornendoli di tutte le attrezzature necessarie; acquistare, costruire o prendere in affitto stabilimenti, officine ed attrezzature; gestire un circolo di ritrovo, nonché svolgere qualsiasi attività sportiva e culturale comunque connessa od affine per il raggiungimento dello scopo sociale.

**Art. 5)** - Possono far parte del Circolo tutti coloro di maggiore età che ne facciano domanda scritta al Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione a Socio dovrà contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare le norme del presente Statuto e dovrà essere firmata da due Soci proponenti.

**Art. 6)** - Il Consiglio deve disporre l'affissione nei locali della sede marina del Circolo durante il periodo di apertura per un tempo non inferiore ai quindici giorni ovvero darne comunicazione ai singoli Soci. Durante il tempo in cui la domanda rimane esposta o nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il Socio che intenda opporsi alla accettazione, deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il Consiglio, terminato il periodo di

esposizione, qualora non vi siano state opposizioni, con ragioni, riconosciute valide e sufficienti, comunica al nuovo Socio l'accettazione della sua domanda. Nel caso invece non accetti la domanda, il Consiglio stesso ne dà comunicazione ai Soci proponenti senza peraltro dover motivare il suo rifiuto od indicare le eventuali opposizioni. Le delibere del Consiglio, in materia di ammissione, sono inappellabili.

**Art. 7)** - I soci si suddividono nelle seguenti categorie:

a) Soci Onorari (personalità che sia per meriti propri, sia per particolari benemeritenze verso l'Associazione, siano ritenute, per proposta del Consiglio Direttivo e delibera dell'Assemblea, meritevoli di far parte del Circolo Nautico del Savio. Sono esonerati dal pagamento delle quote sociali e hanno diritto di voto).

b) Soci Ordinari (tutti coloro che, essendo maggiorenni, siano stati ammessi dal Consiglio Direttivo. Devono pagare una tassa di ammissione, le quote sociali ed hanno diritto di voto).

**Art. 8)** - La qualità di Socio decorre, dall'inizio dell'esercizio sociale durante il quale il Socio viene ammesso a far parte dell'Associazione e si interderà, rinnovata di anno in anno fino a che il Socio non dichiarerà con raccomandata di voler cessare di far parte del Circolo. La raccomandata, sulla quale dovrà esprimere parere il Consiglio Direttivo, dovrà essere indirizzata al Presidente almeno un mese prima della fine dell'esercizio sociale.

**Art. 9)** - L'esercizio sociale ha inizio al 1° NOVEMBRE e termina al 31 OTTOBRE di ogni anno.

**Art. 10)** - I proventi dell'Associazione sono costituiti: dalle tasse di ammissione; dalle quote sociali annuali; da eventuali elargizioni o contributi da parte di Enti o di privati; da introiti eventuali e vari.

All'Associazione è vietato distribuire fra gli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

**Art. 11)** - I Soci rispondono in solido delle eventuali passività del Circolo limitatamente al bilancio preventivo, salvo casi e circostanze di eccezionalità o motivi di pericolosità urgenti nei quali il Consiglio potrà deliberare spese fino ad un massimo, che verrà ogni anno determinato dall'Assemblea Ordinaria. Sono tenuti al pagamento delle quote sociali, fissate in rapporto al tipo di imbarcazione di proprietà, e di qualsiasi altra somma deliberata dall'Assemblea entro il termine che sarà fissato di volta in volta. Ogni Socio è tenuto ad effettuare tutte le operazioni relative alla sistemazione della propria imbarcazione all'interno dello spazio a lui assegnato, nonché provvedere alle operazioni di alleggio facendo uso dei mezzi messi a disposizione dal Circolo. La mora dei pagamenti comporterà la perdita temporanea del diritto di frequentare la sede sociale e del diritto di voto. Qualora il Socio moroso sia

ancora tale alla fine dell'esercizio sociale, nonostante l'avviso che dovrà essergli inviato a mezzo raccomandata dal Consiglio Direttivo almeno trenta giorni prima, verrà radiato dall'Albo dei Soci, salvo sempre il diritto dell'Associazione a richiedere giudizialmente le quote arretrate dovute anche se lo stesso avesse presentato le dimissioni.

**Art. 12)** - Ogni Socio risponde personalmente degli eventuali danni procurati alle cose ed ai mobili di proprietà dell'Associazione.

**Art. 13)** - Organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Collegio dei Proibiviri;
- d) Il Collegio dei Sindaci Revisori.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico. Eventuali compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Revisori sono determinati dall'Assemblea dei soci.

### **Art. 14) - ASSEMBLEA**

Organo sovrano del Circolo è l'Assemblea dei Soci.

Essa può essere Ordinaria e Straordinaria. L'Assemblea prima di iniziare i lavori deve eleggere il Presidente di Assemblea, il Segretario e due Scrutatori.

Le delibere di ciascuna Assemblea dovranno risultare da verbali su apposito registro, firmati dal Presidente e dal Segretario, ed il loro contenuto farà piena fede. Le risultanze dell'Assemblea dovranno essere comunicate a tutti i Soci.

L'Assemblea Ordinaria dovrà essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, dal Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei Soci o del Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori entro trenta giorni da tale richiesta, mediante avviso scritto ai Soci, almeno dieci giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve specificare il luogo, la data, l'ora di convocazione e gli argomenti da trattare. Trascorsa mezz'ora da quella fissata per la riunione, l'Assemblea sarà valida in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. E' ammesso farsi rappresentare mediante delega scritta conferita ad altro Socio. Ciascuno Socio non potrà ricevere più di due deleghe. L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci, e delibera a maggioranza semplice di voti dei presenti. Le votazioni possono essere per scrutinio segreto o per alzata di mano, quelle concernenti la nomina delle cariche sociali dovranno avvenire sempre a scrutinio segreto col principio del voto singolo di cui all'art. 2532 - 2° comma del Codice Civile. L'Assemblea Ordinaria ha il compito di discutere sulla relazione del Consiglio Direttivo uscente, deliberare sulla approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, nominare il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Proibiviri, stabilire le quote associative di ammissione e le quote

sociali annuali ed altresì deliberare su altri argomenti proposti all'ordine del giorno che non siano riservati all'Assemblea Straordinaria. L'Assemblea Straordinaria si riunisce su decisione del Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei Soci iscritti o del Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori. In questo caso il Consiglio dovrà provvedere alla convocazione entro trenta giorni dalla data di richiesta. La sua convocazione dovrà effettuarsi con avviso personale ai Soci almeno quindici giorni prima della data fissata, indicando il luogo, la data, l'ora di convocazione e l'ordine del giorno da discutere. E' valida in prima convocazione con l'intervento dei tre quinti dei Soci iscritti, in seconda convocazione, un'ora almeno dopo quella fissata per la prima con l'intervento di almeno un terzo dei Soci. E' ammesso farsi rappresentare mediante delega scritta conferita ad altro Socio. Ciascuno Socio non potrà ricevere più di una delega.

Le delibere sono valide con il voto favorevole della maggioranza assoluta del presenti salvo nel caso di scioglimento e conseguente liquidazione del Circolo di cui all'art. 22. L'Assemblea Straordinaria ha il compito di deliberare, sulle modifiche allo Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla nomina e poteri dei liquidatori, nonché su quanto disciplinato dall'art. 2365 del Codice Civile.

#### **Art. 15) - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto di sette membri eletti tra i Soci a scrutinio segreto, dall'Assemblea Ordinaria, durano in carica due esercizi sociali e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Cassiere - Economo. E' fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire la medesima carica sociale nell'ambito di altre società della Federazione Italiana Vela e Federazione Italiana Motonautica. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di tre Consiglieri; nel qual caso il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro otto giorni dalla data di richiesta.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno cinque membri e le delibere sono prese a maggioranza assoluta.

In caso di parità prevale il voto del Presidente. Qualora un membro del Consiglio non accetti il mandato al suo posto subentra il Socio, che nelle votazioni seguiva per numero di voti l'ultimo membro eletto. Nel caso che un membro del Consiglio sia dimissionario o perda la qualifica di Socio, gli subentrerà il primo dei non eletti, fino alla scadenza del mandato del Consiglio, purché lo stesso abbia riportato almeno il 50% dei voti conseguiti dall'ultimo eletto. Verificandosi la non accettazione o le dimissioni o la perdita della qualifica di Socio per più di due Consiglieri, dovrà essere convocata l'Assemblea dei Soci per procedere a nuove elezioni. Il Consigliere che ripetutamente, senza giustificazioni, manchi alle sedute del Consiglio e dia prove di grave assenteismo può essere dichiarato decaduto all'unanimità, da tutti gli altri componenti del Consiglio. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- dare esecuzione alle deliberazioni ed agli indirizzi espressi dall'Assemblea dei Soci;
- amministrare i fondi sociali; nonché disporre per provvedimenti eccezionali fino all'importo massimo stabilito ogni anno dall'Assemblea;

c) deliberare sulle ammissioni di nuovi Soci e sulle dimissioni;

d) nominare le commissioni, organizzare e agevolare l'attività sportiva giovanile, costituire la "Sezione Giovanile Sportiva" precisandone le eventuali quote di partecipazione e le modalità per il suo funzionamento;

e) deliberare su tutti i problemi attinenti l'attività sociale e prendere i provvedimenti ritenuti opportuni al conseguimento dei fini perseguiti dall'Associazione;

f) richiamare oralmente o per iscritto, ammonire, sospendere per un periodo di tempo e nei casi gravi denunciare per l'espulsione ai Proviviri, i Soci il cui comportamento sia lesivo degli interessi morali e materiali del Circolo o sia contrario alle norme statutarie.

g) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo.

Le delibere o decisioni del Consiglio dovranno risultare da verbali trascritti su apposito libro. I verbali dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario ed il loro contenuto farà piena fede. Ogni Socio potrà prendere visione a richiesta delle delibere del Consiglio a norma di Regolamento. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Circolo e la firma sociale. Egli da corso alle delibere del Consiglio e vigila sul buon andamento del Circolo ed adempie a tutte le funzioni affidategli dal presente Statuto. Nel caso di impedimento o di assenza del Presidente le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio, può delegare parte dei suoi poteri al Vice Presidente anche all'infuori dei casi di impedimento o assenza. Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio, cura la corrispondenza ed adempie a tutti i compiti affidatigli dal Presidente. Il Cassiere-Ecomomo ha la responsabilità della gestione del Circolo cui provvede in conformità alle deliberazioni del Consiglio.

Entro due mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l'approvazione in Assemblea entro il secondo mese successivo.

#### **Art.16) - COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI**

I Revisori dei Conti vengono eletti dall'Assemblea dei Soci in numero di tre effettivi, e risulta Presidente il Sindaco che avrà ottenuto il maggior numero di voti, e due supplenti che in caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell'incarico o altro motivo degli effettivi, subentrano a partire da quello che ha avuto il maggior numero di voti. Restano in carica per due esercizi sociali, sono rieleggibili. Essi hanno il compito di controllare la contabilità e di riferire in merito all'Assemblea, nonché tutti i doveri e tutti i poteri previsti dall'art. 2403 del Codice Civile.

#### **Art.17) - COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Proviviri viene eletto dall'Assemblea ed è composto di tre membri effettivi e due supplenti che in caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell'incarico o altro motivo degli effettivi, subentrano a partire da quello che ha avuto il maggior numero di voti. Durano in carica due anni e sono rieleggibili. Durante tale periodo i Proviviri eletti non possono ricoprire altre cariche sociali. Al Collegio dei Proviviri spetta il compito di dirimere le controversie sorte fra

i Soci o fra essi ed il Consiglio Direttivo, o relative all'interpretazione delle disposizioni del presente Statuto e deliberare sulle espulsioni.

Le decisioni del Collegio dei Proviviri sono inappellabili.

**Art.18)** - Il Patrimonio sociale del Circolo è costituito da:

- beni mobili ed immobili acquistati coi fondi del Circolo;
- da tutti i proventi costituiti dalle tasse di ammissione, dalle quote sociali annuali, da eventuali contributi straordinari dei Soci, Enti od Associazioni, da legati, donazioni, devoluzioni o proventi straordinari di qualsiasi genere.

**Art.19)** - I beni mobili ed immobili del Circolo non possono essere ceduti in prestito o in uso senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

**Art.20)** - I Soci ed i loro familiari durante la loro frequenza nei locali del Circolo sono tenuti ad un contegno corretto, uniformandosi ai principi della educazione, del rispetto e della tolleranza reciproca, nonché alla piena osservanza del Regolamento interno che verrà compilato a cura del Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea.

**Art.21)** - La qualifica di Socio si perde per:

- decesso;
- recesso;
- espulsione;
- morosità;

la perdita della qualifica di Socio, comunque determinatasi, non dà diritto al Socio né agli aventi causa, al rimborso della quota associativa, della tassa di ammissione, dei contributi e della quota parte dei fondi sociali.

**Art. 22)** - La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno tre quarti dei Soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. L'Assemblea Straordinaria, in sede di deliberazione dello scioglimento dovrà nominare tre liquidatori i quali, liquidate le attività sociali ed estinti tutti i debiti, devolveranno l'eventuale eccedenza, che non potrà essere ripartita in nessun caso fra i Soci, ma devoluta ad altra Associazione con analoghe finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art. 23)** - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Vela a cui l'Associazione è affiliata e in subordine le disposizioni del Codice Civile.

\* \* \* \* \*

*(Assemblea Straordinaria del 15/12/2005)*